Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 13 novembre 2026

Saggi

Dall'autorialità alla responsabilità. Il diritto d'autore come presidio democratico nell'ecosistema algoritmico

di Antonella Ruggiero*

Abstract: This contribution examines the reform of copyright law introduced by Law No. 132/2025 within the framework of Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), interpreting it not merely as a sector-specific technical intervention, but as a constitutional policy choice. The explicit recognition of human creativity as a prerequisite for copyright protection is understood as a reaffirmation of the principle of personal responsibility and as a limit to the automation of creative processes. The introduction of Article 70-septies of the Italian Copyright Act, together with the new criminal provision concerning Text and Data Mining, highlights the centrality of transparency, traceability, and subjective accountability within the algorithmic ecosystem. Copyright thus emerges as a tool for the democratic governance of technology, serving the protection of human dignity and the security of the legal order.

SOMMARIO: 1. Diritto d'autore e potere algoritmico. – 2. *AI Act* e modello di *governance* europea antropocentrica. – 3. Fondamenti costituzionali della legge n. 132/2025 tra autorialità e responsabilità. – 4. La modifica dell'art. 1, legge n. 633/1941 e l'autorialità umana come presidio dell'ordine democratico. – 5. *Text and Data Mining*, trasparenza e sicurezza informativa: il nuovo art. 70-*septies* l.d.a. – 6. La sanzione penale come riaffermazione del primato del diritto. – 7. Valutazione sistematica e prospettive: diritto d'autore tra etica pubblica, governo della tecnica e sicurezza dell'ordinamento democratico.

1. Diritto d'autore e potere algoritmico

L'ingresso pervasivo dei sistemi d'intelligenza artificiale nei processi creativi ha riportato al centro del dibattito giuridico una questione antica quanto il diritto d'autore stesso: che cosa significhi creare e, soprattutto, chi possa essere qualificato

* Avvocata cassazionista. Contributo sottoposto a doppio referaggio cieco (*double blind peer review*): versione definitiva ricevuta il 28 settembre 2026.

come autore[1]. Questione che non è solo tecnica o economica, ma eminentemente antropologica e morale. Se l'intelligenza artificiale generativa è in grado di produrre testi, immagini, musica e opere audiovisive, la questione centrale non è stabilire se la macchina "crei", ma verificare se l'ordinamento possa riconoscere tutela giuridica a produzioni prive di un apporto umano significativo e di imputazione personale. Il punto non è tecnologico, bensì costituzionale: l'IA non è solo tecnologia, ma fattore di potere, implica scelte ed esclusioni, e la questione dell'autore diventa questione di chi controlla la produzione simbolica e culturale[2]. In assenza d'imputazione personale, la produzione culturale rischia di trasformarsi in potere anonimo, difficilmente controllabile sul piano democratico. Il diritto d'autore, in tale prospettiva, non tutela semplicemente un mercato, ma presidia un principio di civiltà giuridica: non vi è autore senza persona, e non vi è responsabilità senza imputazione.

La questione dell'autorialità ben s'intreccia col tema della sicurezza democratica, poiché la produzione algoritmica di contenuti, se priva di imputazione, può incidere sulla qualità dello spazio pubblico informativo, alterando i presupposti della deliberazione democratica. Pertanto, la questione non riguarda solo la titolarità di diritti patrimoniali, ma investe direttamente la *governance* della produzione simbolica nelle società democratiche: il problema dell'autorialità coincide allora progressivamente con quello dell'imputazione del potere culturale e informativo.

L'interrogativo sull'autorialità si colloca, tuttavia, entro una questione più ampia. L'intelligenza artificiale rappresenta infatti il punto più avanzato della capacità contemporanea di rappresentare, classificare e modellizzare il reale

[1] Sul problema dell'autorialità delle opere realizzate con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e sulla necessità d'individuare il contributo creativo umano rilevante ai fini della protezione, v. L.S. MARTUCCI, *Diritto d'autore, IA & senso del limite.* Problem setting *e nodi giuridici per una* law ecology *della creatività e del diritto*, in E. GUERRA, L. D'ASTA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto d'autore: quali limiti?*, Aristodemica, Termoli 2025; J. FRITZ, *Understanding authorship in Artificial Intelligence-assisted work*, in «Journal of Intellectual Property Law & Practice», Vol. 20 (5), May 2025, pp. 354-364, https://doi.org/10.1093/jiplp/Jpae119.

[2] Sul rapporto tra intelligenza artificiale, informazione, autonomia e responsabilità nell'ecosistema digitale, v. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale, sviluppi, opportunità e sfide*, Raffaello Cortina, Milano 2022.

attraverso dati, correlazioni e processi computazionali[3]. Proprio nel momento della sua potenziale massima espansione, emerge con particolare evidenza un limite strutturale: la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni attraverso cui viene conosciuta, descritta o governata[4]. La riflessione sull'autore umano può essere letta anche alla luce di tale eccedenza e il diritto d'autore continua a presupporre un nucleo di creatività, responsabilità e imputazione personale non integralmente riducibile alla formalizzazione algoritmica.

Se le tecnologie d'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale generativa aprono questioni sulla creatività, titolarità, protezione giuridica e responsabilità in ambito di diritto d'autore, conseguentemente da queste possiamo domandarci se sia lecito addestrare un modello IA con opere protette e con quali limiti, che tutela sia riservata agli autori, e se tale qualifica può essere attribuita al titolare di un'opera creata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale o da un algoritmo.

Il contributo analizza l'attuale contesto della normativa sovranazionale e nazionale in materia di diritto d'autore grazie a un confronto multilivello incentrato sull'individuazione dei principi coinvolti e dei diritti fondamentali tutelati con una chiave di lettura che, partendo dall'umanocentrismo, si lega alla dimensione di eccedenza non integralmente codificabile della persona[5].

[3] G. GIMIGLIANO, *I confini epistemologici del computabile: limiti strutturali e condizioni di formalizzazione della fragilità umana nei sistemi di Intelligenza Artificiale*, in *Formez - #IA-World* (n. 2), 5 giugno 2026, https://www.formez.it/europa-e-attivita-internazionali/progetti-e-reti-internazionali-formez/notizie/d/i-confini-epistemologici-del-computabile--limiti-strutturali-e-condizioni-di-formalizzazione-della-fragilità-umana-nei-sistemi-di-intelligenza-artificiale.

[4] A. RUGGIERO, G. GIMIGLIANO, *La dimensione di eccedenza non integralmente codificabile nell'ecosistema algoritmico: la persona oltre la rappresentazione*, in «Culture Digitali», n. 18, 2026, https://www.diculther.it/rivista/la-dimensione-di-eccedenza-non-integralmente-codificabile-nellecosistema-algoritmico-la-persona-oltre-la-rappresentazione/.

[5] L'espressione «eccedenza non integralmente codificabile della persona» è qui impiegata come categoria interpretativa elaborata dall'Autrice per indicare il limite strutturale della rappresentazione algoritmica della persona: essa non coincide integralmente con il dato, il profilo o il modello attraverso cui viene descritta e classificata. Il riferimento assume rilievo sul piano giuridico nella misura in cui consente di individuare un limite alla riduzione della soggettività personale a forme integralmente rappresentabili o computabili.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 13 novembre 2026

Saggi

2. *AI Act* e modello di *governance* europea antropocentrica

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*)[6] costituisce il contesto normativo sovranazionale in cui si colloca la riforma italiana, stabilisce un quadro di *governance* dell'IA fondato sulla tutela dei diritti fondamentali, della dignità umana e sulla trasparenza e responsabilità e costruisce un sistema di controllo multilivello del potere algoritmico.

Il regolamento non intacca i diritti d'autore esistenti né crea nuovi diritti, restando pienamente applicabile la disciplina dell'Unione in materia di proprietà intellettuale (direttiva 2019/790) e la normativa nazionale implementata (legge n. 633/1941), ma contiene obblighi di trasparenza e requisiti di conformità che impattano indirettamente sul trattamento di contenuti protetti e sull'uso di sistemi di IA nei servizi digitali (obblighi di documentazione tecnica, sicurezza, trasparenza ecc.). Il regolamento può essere considerato una disciplina sui prodotti e infatti in buona sostanza non crea nuovi diritti d'autore, ma impone che i sistemi di IA rispettino la normativa di proprietà intellettuale vigente; altresì richiede che i *provider* garantiscano il rispetto dei diritti previsti dagli Stati membri e dalle direttive europee[7]. Benché il regolamento non modifichi direttamente la disciplina del *copyright*, esso afferma con chiarezza un principio di fondo: l'intelligenza artificiale dev'essere sviluppata e utilizzata nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

L'impostazione europea, fondata su un controllo *ex ante* dei rischi, evidenzia come la regolazione dell'IA non sia soltanto funzionale al mercato, ma anche alla prevenzione di rischi sistemici per la sicurezza, inclusi quelli derivanti dalla manipolazione informativa e dalla produzione massiva di contenuti sintetici.

Ne deriva un'impostazione esplicitamente antropocentrica e in tale prospettiva il modello europeo può essere letto secondo una logica di cura giuridica

[6] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* IT Serie L 2024/1689, 12 luglio 2024.

[7] In materia ricordiamo la direttiva 2019/790 sul TDM - T*ext and Data Mining*.

dell'ecosistema digitale. La governance antropocentrica dell'IA ivi prevista non mira solo alla regolamentazione del mercato tecnologico, ma alla protezione delle condizioni democratiche della convivenza digitale, attraverso obblighi di trasparenza, supervisione umana, *accountability* e sicurezza sistemica. Si tratta di una scelta di politica del diritto che configura un sistema multilivello di controllo del potere algoritmico, funzionale alla sicurezza giuridica e alla parità concorrenziale tra operatori[8]. In tale prospettiva, la scelta italiana di escludere ogni forma di autorialità artificiale appare pienamente coerente col diritto dell'Unione.

3. Fondamenti costituzionali della legge n. 132/2025 tra autorialità e responsabilità

La legge 23 settembre 2025, n. 132[9] integra e coordina il quadro nazionale "conformemente" all'*AI Act* (art.1), nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione Europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità (art. 3), ma introduce precise modifiche al diritto d'autore italiano tramite gli artt. 25 e 26 della legge. Precisamente, al fine della tutela delle opere *AI-assisted*, generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale modifica l'art. 1 l.d.a. [legge sul diritto d'autore], inserisce l'art. 70-*septies* l.d.a., introduce una nuova disposizione penale con l'art. 171, comma 1, lettera a)-*ter* l.d.a.

Prima della legge n. 132/2025, l'art. 1 della legge n. 633/1941 tutelava tutte le «opere dell'ingegno creativo» senza menzione specifica di autorialità umana o IA (principio implicito applicato, ma non espresso) e non esisteva l'art. 70-*septies*. Le regole sul *Text and Data Mining* (TDM) erano affidate agli artt. 70-*ter* e 70-

[8] Principio di *Human oversight* nei sistemi di IA ad alto rischio, v. art. 14 IA Act.

[9] Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in* G.U., n. 223 del 25 settembre 2025, entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

quater recepiti dal d.lgs. n. 177/2021 (attuazione direttiva 2019/790), e non era presente una disposizione penale.

Il legislatore riafferma i fondamenti antropologici e il carattere personalistico del diritto d'autore[10], adattandoli alla nuova realtà tecnologica senza snaturarne la funzione. La legge n. 132/2025 non rivoluziona la legge sul diritto d'autore nella sua struttura fondamentale, ma la aggiorna, connette e coordina la legge nazionale con i principi del Regolamento UE *AI Act* e delle direttive europee in materia: pertanto, si esplicita che il requisito umano è *conditio sine qua non* della tutela, ribadendo che solo l'opera con apporto umano ha protezione (anche se creata con strumenti generativi) – mediante la modifica dell'art. 1 l.d.a.; viene introdotto l'art. 70-*septies* l.d.a. con regole per l'uso degli archivi/banche dati con IA, integrando gli articoli già esistenti; sono previste sanzioni penali per violazioni relative a uso improprio del TDM con sistemi di IA.

La riforma appare del tutto coerente coi principi costituzionali[11], precisamente con l'art. 2 Cost., che tutela la creatività come espressione della persona e pone il fondamento dell'autorialità umana (personalismo quindi come limite alla spersonalizzazione tecnologica); con l'art. 3 Cost., che impone un governo ragionevole dell'innovazione tecnologica in cui uguaglianza e ragionevolezza sono da considerare limite all'automazione decisionale e creativa (criterio della ragionevolezza per il governo dell'automazione); con l'art. 9 Cost., che valorizza la cultura come attività umana e promuove la cultura e la ricerca umana, come non delegabile integralmente alla tecnica (cultura come infrastruttura democratica); con l'art. 33 Cost., che tutela la libertà dell'arte e della scienza come manifestazioni della personalità, non della macchina (libertà della creazione come libertà della persona). A tali coordinate si può affiancare anche l'art. 21 Cost., nella misura in

[10] Sul fondamento codicistico del diritto d'autore e sulla sua collocazione sistematica tra i diritti sulle opere dell'ingegno, v. artt. 2575 c.c. e ss.

[11] Sul rapporto tra intelligenza artificiale, potere e costituzionalismo digitale, v. O. POLLICINO, *Costituzionalismo digitale. Pensare la democrazia al tempo dell'IA*, il Mulino, Bologna 2025; G. DE GREGORIO, *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022; D, MARTIRE, *Intelligenza artificiale e Stato costituzionale*, in «Diritto pubblico», n. 2, 2022, pp. 397-444.

cui la qualità e l'affidabilità dell'informazione costituiscono presupposto per l'effettivo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, oggi esposta alle interferenze dei sistemi automatizzati di produzione e diffusione dei contenuti.

Sotto tale profilo la riforma può essere interpretata anche come riconoscimento di un limite strutturale di ogni processo di rappresentazione della persona. L'ordinamento costituzionale tutela infatti la dignità, la libertà e la creatività non come semplici attributi descrivibili o misurabili, ma come dimensioni che eccedono le forme attraverso cui possono essere rappresentate. La centralità dell'apporto umano significativo esprime, pertanto, non solo una scelta tecnica di attribuzione della titolarità dei diritti, ma la consapevolezza che la persona permane sempre più ampia delle rappresentazioni normative, economiche o algoritmiche che la riguardano.

Il diritto d'autore emerge così come strumento di protezione della dignità creativa dell'uomo: così inteso, non tutela il prodotto, ma la relazione tra opera e autore, radicata nella dignità della persona. La riforma non tutela solo un mercato, ma presidia un principio d'ordine democratico contro la spersonalizzazione tecnologica: non c'è autore senza persona, né responsabilità senza imputazione.

La logica sottesa all'art. 25 della legge n. 132/2025 non pare esaurirsi nella mera riaffermazione d'un paradigma antropocentrico: sembra andare oltre. Se infatti il diritto d'autore italiano è sempre stato costruito attorno alla figura dell'autore-persona, la scelta legislativa di esplicitare oggi il riferimento all'«ingegno umano» e al «lavoro intellettuale dell'autore» impone di interrogarsi sulle ragioni di tale intervento. La novellazione dell'art. 1 l.d.a. non introduce un principio nuovo, ma rende visibile un'esigenza che l'avvento dell'intelligenza artificiale ha reso particolarmente urgente: mantenere la produzione culturalmente rilevante entro un orizzonte di responsabilità umana identificabile.

Sotto questo profilo, il controllo umano significativo non appare tanto il fine della disciplina, quanto lo strumento attraverso cui l'ordinamento preserva la possibilità stessa dell'imputazione giuridica. In una società in cui la produzione di testi, immagini, opere e contenuti informativi può essere affidata a sistemi capaci di operare con crescente autonomia, la questione decisiva non consiste nello stabilire se la macchina sia in grado di produrre risultati assimilabili a quelli

umani, bensì nell'individuare il soggetto al quale tali risultati possano essere ricondotti sul piano della responsabilità. La tutela dell'autorialità umana assume quindi una funzione che trascende la dimensione patrimoniale del diritto d'autore e si colloca sul terreno della *governance* democratica del potere algoritmico.

L'apporto umano significativo diviene così il criterio che consente di mantenere il collegamento tra produzione culturale, libertà e responsabilità. Esso garantisce che dietro l'opera continui a permanere un centro umano di decisione, interpretazione e assunzione delle conseguenze delle proprie scelte. In assenza di tale collegamento, la produzione simbolica rischierebbe di trasformarsi in un potere anonimo, difficilmente controllabile sul piano giuridico e democratico.

In questa prospettiva, la riforma può essere letta anche come tentativo di riconoscimento di un limite strutturale dei processi di rappresentazione algoritmica. I sistemi d'intelligenza artificiale operano attraverso dati, correlazioni e modelli, costruendo rappresentazioni sempre più sofisticate del reale. Tuttavia, la persona non coincide mai integralmente con le rappresentazioni attraverso cui viene descritta, classificata o governata. Il riferimento legislativo all'ingegno umano può allora essere interpretato come presidio di quella dimensione eccedente della persona che non si lascia integralmente assorbire dai processi di formalizzazione tecnologica. L'autorialità umana non rappresenta soltanto una scelta antropocentrica, ma una tecnica giuridica di custodia della responsabilità, della libertà creativa e, in ultima analisi, della stessa controllabilità democratica del potere esercitato attraverso le infrastrutture algoritmiche.

4. La modifica dell'art. 1, legge n. 633/1941 e l'autorialità umana come presidio dell'ordine democratico

In relazione alla permanenza o meno del contributo causale umano rispetto al risultato finale possiamo distinguere tra produzioni frutto della creatività assistita e produzioni risultanti da un processo di creazione automatizzata.

Le prime si caratterizzano per l'identificabilità di uno sforzo intellettuale umano perché l'algoritmo viene impiegato come uno strumento per facilitare, migliorare

o rifinire il lavoro finale che rimane pur sempre attribuibile a una o più persone fisiche. L'IA funge da ausilio nel processo creativo in quanto permangono delle fasi in cui l'essere umano è ancora in grado di esprimere la propria personalità: qui l'IA è considerata al pari di ogni altro strumento di cui la persona fisica può servirsi per manifestare la propria creatività. In questo caso, aderendo a un orientamento positivo, l'opera è idonea a essere protetta dal diritto d'autore e ricondotta alla persona fisica che l'ha realizzata, con possibilità pertanto di applicare alle produzioni assistite dall'IA il quadro regolatorio in materia di diritto d'autore.

Nel secondo caso, vi è perdita del legame causale tra il contributo umano e il risultato finale in ragione della pervasività delle scelte algoritmiche che danno luogo a un'identità diversa rispetto a quella che si otterrebbe come conseguenza delle sole scelte umane, pertanto le produzioni automatizzate non trovano tutela in materia di diritto d'autore. La *ratio* di tale orientamento risiede nella costruzione antropocentrica sulla quale si fonda il diritto d'autore[12], in virtù della quale la protezione autoriale è subordinata alla circostanza che l'autore (umano)[13] esprima scelte libere e creative, e nello stato attuale del diritto la paternità di un'opera dell'ingegno non può essere riconducibile a un'entità diversa dall'essere umano. Ove manchi il collegamento tra le scelte libere e creative dell'essere umano e il prodotto artistico/culturale finale non si può parlare di tutela del diritto d'autore.

La novellazione dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore[14] rappresenta il fulcro teorico della riforma. L'introduzione del riferimento espresso all'"ingegno

[12] Il termine deriva dal latino *auctor*, riconducibile al verbo *augere*, «accrescere», «far crescere»: rinvia originariamente alla figura di colui che dà origine, accresce o garantisce qualcosa. Il riferimento etimologico assume rilievo, nel presente contributo, in quanto consente di mettere in evidenza la dimensione personale dell'atto creativo: l'autore non è solo il soggetto al quale viene formalmente attribuita un'opera, ma colui che, attraverso un proprio apporto, ne costituisce l'origine e ne assume la responsabilità. In tale prospettiva si colloca la ragione antropocentrica della tutela autoriale, che riconduce la creazione alla persona e impedisce di esaurire la nozione di autore nella mera produzione del risultato.

[13] Art. 10 l.d.a.: il riferimento alla "persona" deve intendersi in via esclusiva alla persona fisica.

[14] Art. 1, legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque

umano" non introduce un requisito nuovo, ma positivizza un presupposto da sempre immanente alla disciplina.

La giurisprudenza[15] aveva già chiarito che la creatività rilevante ai fini della tutela non coincide con la mera novità, ma con l'espressione della personalità dell'autore. La riforma chiarisce che l'uso di strumenti d'intelligenza artificiale è giuridicamente irrilevante in sé, a meno che l'opera sia il risultato di un lavoro intellettuale umano effettivo; non nega l'uso dell'IA nei processi creativi, ma nega che l'*output* possa essere autonomamente qualificato come opera tutelata in assenza di un apporto intellettuale umano significativo. L'IA può costituire uno strumento, ma non un soggetto creativo[16]. Tale scelta evita una frammentazione della responsabilità e impedisce che il controllo della produzione culturale si concentri in capo a soggetti economici titolari delle infrastrutture algoritmiche[17], senza corrispondente imputazione personale.

In tal modo, la norma assume anche una funzione di riequilibrio dei rapporti di potere nell'economia digitale, impedendo che l'egemonia tecnologica si

ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».

[15] Cass., sez. I civ., 16 gennaio 2023, n. 1107, secondo cui il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione della personalità dell'autore, di modo che sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

[16] La modifica non abroga il *copyright* tradizionale, ma esplicita e limita la protezione alle opere con apporto creativo umano, anche se generate con l'aiuto di strumenti di IA, a condizione che sia il risultato del lavoro intellettuale dell'autore. Introduce esplicitamente che solo opere con apporto umano possono essere protette; aggiunge che l'IA può essere uno strumento di supporto, ma non può da sola generare opere tutelate; rafforza il criterio tradizionale di originalità come espressione della personalità creativa umana.

[17] Cfr. Papa Leone XIV, *Lettera Enciclica* Magnifica Humanitas *sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 15 maggio 2026. Il riferimento è assunto nel presente contributo sul piano antropologico e culturale, quale elemento di confronto nell'elaborazione del rapporto tra persona, tecnica e intelligenza artificiale, e non quale fonte normativa dell'interpretazione giuridica della legge n. 132/2025.

traduca in dominio culturale privo di responsabilità, con possibili ricadute sulla pluralità informativa.

5. *Text and Data Mining*, trasparenza e sicurezza informativa: il nuovo art. 70-*septies* l.d.a.

La qualità delle *performance* degli algoritmi di IA generativa è direttamente proporzionale alla quantità e qualità delle informazioni impiegate per l'addestramento del sistema evitando il rischio di trasporre i *bias* umani nel meccanismo d'addestramento. Il problema però si pone quando l'informazione impiegata è coperta dal diritto d'autore[18], poiché necessita un bilanciamento tra due interessi: quello dei *provider* dei servizi, basati su IA generativa di massimizzare la raccolta dei dati per assicurare la qualità del servizio, e quello dei titolari dei diritti d'autore di controllare lo sfruttamento delle opere dell'ingegno ottenendo una remunerazione; altresì vi è il problema dell'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

La direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (c.d. "direttiva *Digital Copyright*")[19] definisce all'art. 2 le operazioni di estrazione di testo e dati (TDM, *Text and Data Mining*) come «qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni» e pone all'art. 3 l'obbligo per gli Stati membri di prevedere un'eccezione al potere escludente dell'autore in favore di organismi di ricerca e degli istituti di tutela del patrimonio culturale rispetto alle attività di estrazione

[18] Sul rapporto tra diritti di riproduzione, banche dati e impiego di sistemi di IA generativa, con particolare riguardo alle problematiche poste dall'utilizzazione dei contenuti protetti nei processi di addestramento, v. C. MEO, *Diritti di riproduzione, banche dati e intelligenza artificiale "generativa"*, in «Orizzonti del diritto commerciale», 2024, pp. 544-593.

[19] Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, in «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea», 17 maggio 2019.

di testo e di dati da opere o altri materiali cui esse hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica. L'attività è consentita a condizione che sia rispettato un doppio limite, cioè il limite soggettivo che riserva l'estrazione a favore di determinati enti e il limite oggettivo che ne circoscrive i fini di ricerca scientifica.

In riferimento alle riproduzioni di opere dell'ingegno per finalità commerciali (art. 4), gli Stati membri devono disporre un'eccezione o limitazione al diritto d'autore applicabile a tutti i contenuti rispetto ai quali il titolare dei diritti non si sia espressamente riservato l'uso (c.d. *opt-out*) attraverso strumenti che consentono la lettura automatizzata. Coloro che intendono estrarre contenuti rispetto ai quali sia stato esercitato l'*opt-out* sono obbligati a ottenere un preventivo consenso dal titolare dei diritti d'autore, ad esempio nella forma di un contratto di licenza a titolo oneroso che assicuri pertanto remunerazione, anche se con non pochi dubbi circa le concrete modalità operative, anche in relazione alle difficoltà probatorie[20] circa l'estrazione dei contenuti autoriali in violazione del diniego correttamente esercitato dall'autore.

[20] L'*AI Act*, all'art. 53, par. 1, lett c) e d), sembra apportare una soluzione utile a sciogliere il nodo probatorio introducendo l'obbligo a carico dei fornitori di servizi di IA generativa di attuare una politica volta ad assicurare il rispetto del diritto d'autore, e di rendere pubblico un rapporto sufficientemente dettagliato sull'uso delle opere autoriali ai fini dell'addestramento algoritmico. Viene previsto un obbligo di trasparenza al fine di mettere i titolari dei diritti nella condizione di essere a conoscenza circa l'effettivo sfruttamento delle proprie opere per migliorare i risultati di *machine learning*. Ciò è considerato utile strumento di attuazione dell'*opt-out,* perché in assenza di alcuna *disclosure* sui contenuti autoriali utilizzati è difficile per gli autori verificare il rispetto della propria manifestazione di volontà e, in caso di violazioni, disporre di strumenti probatori per legittimare una pretesa risarcitoria. I fornitori di servizi di IA devono identificare e rispettare la riserva di estrazione dei dati riconosciuta dall'art 4 della direttiva *Digital Copyright*. Il *considerando* n. 106 dell'*AI Act* specifica che il succitato obbligo opera indipendentemente dalla giurisdizione in cui viene svolta l'estrazione di opere protette dal diritto d'autore. L'obiettivo è garantire delle condizioni di parità (c.d. *level playing field*) tra fornitori di servizi di IA, evitando il rischio che alcuni possano avere un vantaggio competitivo per l'applicazione di politiche meno protettive degli autori. Il *considerando* n. 107 *AI Act* specifica la necessità che i rapporti presentino un livello di dettaglio tale da facilitare i titolari dei diritti d'autore nell'esercizio delle loro prerogative. Il monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di trasparenza spetta all'Ufficio europeo per l'IA (istituito per garantire l'applicazione uniforme del Regolamento). Il *considerando* n. 108 *AI Act* indica che il controllo non può effettuarsi opera per opera, ma attraverso controlli a campione.

L'introduzione dell'art. 70-*septies* l.d.a.[21] risponde all'esigenza di disciplinare espressamente l'uso delle opere protette nei processi d'addestramento e funzionamento dei modelli d'intelligenza artificiale e di chiarire il rapporto tra addestramento dei modelli di IA e tutela delle opere protette. Anche qui, la scelta legislativa è di continuità e coordinamento, non di rottura.

Nel previgente testo, implementando l'art. 4 della direttiva *Digital Copyright*, si stabiliva che l'estrazione di testo e dati da opere protette dal diritto d'autore era consentita nella misura in cui la riproduzione fosse limitata al tempo necessario per attività di estrazione e a condizione che tale uso non fosse stato espressamente riservato tramite l'esercizio dell'*opt-out*.

La norma come modificata non introduce una nuova eccezione generalizzata, ma coordina l'uso dell'IA con le eccezioni già previste dagli artt. 70-*ter* e 70-*quater*[22], in attuazione della direttiva (UE) 2019/790. Ne risulta una disciplina di equilibrio, che consente il progresso tecnologico senza sacrificare indebitamente i

L'inottemperanza al suddetto obbligo è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 15 milioni di euro o 3% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente se superiore. Ai fini della quantificazione della violazione si considereranno la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze, se altre autorità di vigilanza hanno applicato sanzioni e le dimensioni di mercato dell'operatore che ha commesso la violazione.

[21] Art. 70-*septies*, legge n. 633/1941 (Estrazione ed uso delle opere per modelli AI): «Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70 *quater*». Questo articolo non esisteva prima della legge n. 132/2025: esso introduce un percorso normativo dedicato all'uso di opere per attività di TDM tramite IA, collegandolo alle eccezioni già sancite dalla disciplina comunitaria (Direttiva 2019/790). Consente esplicitamente l'estrazione di testo e dati tramite sistemi di IA purché si operi su opere cui si ha legittimo accesso e nei limiti delle eccezioni 70-*ter* e 70-*quater* (derivanti dalla Direttiva UE 2019/790); ribadisce l'approccio europeo sul TDM, secondo cui non serve autorizzazione del titolare nel rispetto dei criteri normativi ivi indicati.

[22] Gli articoli 70-*ter* e 70-*quater* già recepivano alcune eccezioni per TDM (in conformità alla Direttiva UE 2019/790). Restano vigenti gli artt. 70-*ter* e 70-*quater*, ma in aggiunta viene introdotto un nuovo art. 70-*septies*. La legge n. 132/2025 non modifica direttamente 70-*ter* e 70-*quater*, ma vi collega esplicitamente l'uso di IA.

diritti dei titolari. L'accesso legittimo, la finalità e il rispetto delle riserve restano criteri decisivi per un sistema equilibrato tra innovazione e tutela.

In tale contesto, gli obblighi di trasparenza, in particolare in materia di *disclosure* dei *dataset*, assumono rilievo sistemico. Essi non costituiscono soltanto garanzia per l'autore, ma strumento di controllo pubblico sulla filiera algoritmica, riducendo asimmetrie informative e rafforzando la sicurezza dell'ecosistema digitale e contribuendo alla prevenzione di fenomeni di opacità sistemica che possono incidere sulla fiducia nei sistemi informativi e, in ultima analisi, sulla sicurezza pubblica in senso ampio.

La trasparenza algoritmica assume infatti una funzione di cura democratica: la conoscibilità delle fonti, dei *dataset* e dei processi di addestramento costituisce presidio contro forme di opacità sistemica suscettibili di alterare la fiducia pubblica, la qualità del dibattito democratico e la sicurezza dell'ecosistema informativo.

6. La sanzione penale come riaffermazione del primato del diritto

La legge n. 132/2025 introduce una nuova disposizione penale con l'art. 171, comma 1, lettera a-*ter*) l.d.a.[23], estendendo delle fattispecie sanzionatorie alle violazioni delle regole sul TDM effettuate mediante sistemi di IA. L'intervento assume un significato che va oltre il piano repressivo, poiché afferma che la complessità tecnologica non dissolve la responsabilità giuridica e non attenua l'imputazione soggettiva.

Il legislatore riafferma così un principio cardine dell'etica giuridica: la responsabilità rimane umana e giuridicamente valutabile, per cui ogni uso della

[23] Penalità correlate alla violazione del TDM (art. 171, comma 1, lett. a-ter), legge n. 633/1941): è punito con la multa da euro 51 a euro 2065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, «riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale». Trasforma in illecito anche penalmente rilevante determinate condotte TDM non conformi alle nuove regole e alla disciplina europea di eccezione. Ciò significa che la violazione delle nuove regole TDM è anche rilevante penalmente.

tecnica resta imputabile a un soggetto umano, che ne risponde sul piano giuridico e morale. In particolare, è punito con multa chi senza averne diritto a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione artt. 70-*ter* e 70-*quater* l.d.a. anche attraverso sistemi d'intelligenza artificiale.

Ogni uso della tecnologia resta imputabile a un soggetto umano o a un centro di interessi giuridicamente qualificato. La sanzione penale opera come clausola di chiusura del sistema, garantendo prevedibilità, deterrenza e sicurezza giuridica.

La scelta di tipizzare penalmente le condotte illecite[24] assume, dunque, anche una funzione di tutela anticipata rispetto ai rischi derivanti da usi distorti dell'IA, configurando il diritto penale come strumento di presidio della sicurezza dell'ordine informativo.

7. Valutazione sistematica e prospettive: diritto d'autore tra etica pubblica, governo della tecnica e sicurezza dell'ordinamento democratico.

Il diritto d'autore, così come riformato, si conferma luogo privilegiato di incontro tra diritto, etica e antropologia.

La legge n. 132/2025 non segna una rottura con la tradizione del diritto d'autore, ma ne costituisce un rafforzamento consapevole. In un contesto di accelerazione tecnologica, in cui la produzione culturale può essere mediata da sistemi opachi e altamente complessi, il legislatore sceglie la continuità costituzionale e riafferma la centralità della persona che solo l'uomo può essere autore, mantiene ferma l'imputazione perché solo l'uomo può essere responsabile e sottopone l'innovazione a regole. È una scelta che, oltre al fondamento umanocentrico, consolida l'ordine democratico, evitando che la produzione culturale diventi potere opaco e irresponsabile. È una scelta che valorizza il

[24] Sul principio di legalità e sulla funzione della tipizzazione delle condotte penalmente rilevanti quale elemento di delimitazione dell'intervento punitivo, v. T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano 2025, pp. 21 ss., 135 ss.

passato per governare il futuro, riaffermando che la tecnica deve servire l'uomo, non sostituirlo[25].

Il principio dell'apporto umano significativo non riguarda solo l'opera creativa, ma più in generale le attività giuridiche fondate sull'interpretazione, responsabilità e relazione: si pensi alla funzione difensiva e giurisdizionale[26], luoghi in cui necessita di tutela la dimensione non integralmente codificabile della persona[27].

Il principio dell'apporto umano significativo, riaffermato dalla legge n. 132/2025 in materia di diritto d'autore, trova un significativo parallelismo anche nell'attività difensiva mediata da sistemi d'intelligenza artificiale. Così come l'opera di ingegno resta tutelabile solo ove espressione di creatività umana, analogamente l'attività dell'avvocato conserva la propria legittimazione costituzionale nella misura in cui permane uno spazio irriducibile di interpretazione, relazione e responsabilità. Se l'IA tende alla codificazione, il diritto vive invece di eccedenza interpretativa del difensore.

Il diritto d'autore, lungi dall'essere disciplina settoriale, si rivela così luogo di intersezione tra etica pubblica, governo della tecnica e sicurezza dell'ordinamento democratico, assume una funzione che eccede la sola tutela patrimoniale e un ruolo di presidio della persona e della sua capacità generativa. In questa chiave, il diritto d'autore si conferma non solo come disciplina della produzione culturale, ma come infrastruttura giuridica della democrazia informazionale[28], contribuendo a

[25] Sull'impatto degli algoritmi d'intelligenza artificiale sui processi decisionali quotidiani, v. P. BENANTI, *Human in the Loop Decisioni umane e intelligenze artificiali,* Mondadori Università, Milano 2022. Il riferimento è utilizzato quale supporto antropologico al tema della permanenza di uno spazio di decisione e responsabilità umana nei processi mediati da sistemi di intelligenza artificiale, e non quale fonte normativa della disciplina esaminata.

[26] Artt. 13 e 15, legge n. 132/2025. Il principio dell'apporto umano significativo non riguarda solo l'opera creativa, ma più in generale le attività giuridiche fondate su interpretazione, responsabilità e relazione.

[27] A. RUGGIERO, *La difesa come spazio di cura nell'ecosistema algoritmico: Tra diritto e rappresentazione codificata della persona*, in «Culture digitali», n. 18, 2026, https://www.diculther.it/rivista/la-difesa-come-spazio-di-cura-nellecosistema-algoritmico-tra-diritto-e-rappresentazione-codificata-della-persona/.

[28] Sul rapporto tra cultura umanistica, capacità critica, autonomia di giudizio e conservazione delle condizioni culturali della democrazia, v. E. DI NUOSCIO, *I geni invisibili della democrazia. La cultura umanistica come presidio di libertà*, Mondadori Università, Milano, 2022.

garantire che l'innovazione tecnologica e lo spazio digitale si sviluppino entro coordinate compatibili con la trasparenza, la responsabilità, la democrazia e la sicurezza collettiva.

Il principio dell'apporto umano significativo può essere letto altresì come manifestazione di un'esigenza più profonda che attraversa l'intero ecosistema algoritmico. L'intelligenza artificiale rappresenta oggi il punto più avanzato della capacità contemporanea di descrivere, correlare e rappresentare il reale; tuttavia, proprio nel momento della massima potenza rappresentativa, emerge il limite di ogni rappresentazione. La persona non coincide mai integralmente col dato che la descrive, col profilo che la classifica, col fascicolo che la rappresenta o con il modello che la interpreta[29].

In questa prospettiva, il diritto d'autore non tutela soltanto un'opera, ma custodisce la relazione tra creatività, responsabilità e persona. La scelta del legislatore di riaffermare l'ingegno umano quale presupposto della protezione autoriale può essere letta come riconoscimento giuridico di una dimensione eccedente della persona che non può essere integralmente assorbita dai processi di formalizzazione tecnologica.

Da qui emerge una possibile lettura dell'intera riforma secondo una logica di cura dell'ecosistema digitale attraverso la custodia di ciò che eccede ogni rappresentazione. La questione decisiva dell'epoca algoritmica potrebbe allora consistere nella capacità delle istituzioni giuridiche di preservare quello spazio di creatività, responsabilità, vulnerabilità e relazione entro il quale continua a manifestarsi la persona: in questo senso il diritto d'autore si conferma non solo disciplina della produzione culturale, ma presidio della dignità umana[30] e

[29] Sul rapporto tra complessità, rappresentazione del reale e irriducibilità della condizione umana a forme conoscitive settoriali e semplificanti, v. M. CERUTI, *Il tempo della complessità*, Raffaello Cortina, Milano, 2018.

[30] Sul fondamento ontologico della dignità della persona e sulla persona quale realtà sussistente, v. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, Città nuova, Roma 2016. Il riferimento è assunto nel presente contributo quale fondamento filosofico della centralità della persona e della sua dignità, in relazione alla necessità di preservare uno spazio umano non esauribile nelle forme di rappresentazione tecnica e algoritmica.

infrastruttura giuridica dell'ordine democratico, presidio democratico contro la trasformazione della produzione culturale in potere algoritmico anonimo.

È una delle prime manifestazioni normative di un più ampio principio di limitazione del potere algoritmico. Laddove la produzione culturale, informativa e simbolica tende a essere mediata da sistemi sempre più autonomi, l'ordinamento riafferma la necessità di un apporto umano significativo quale condizione di imputazione, responsabilità e controllo democratico. In questa prospettiva, la tutela dell'autorialità umana non costituisce soltanto una scelta di politica del diritto ma una misura di sicurezza democratica diretta a impedire che il potere di produrre rappresentazioni socialmente rilevanti si trasformi in un potere opaco, impersonale e sottratto alla responsabilità giuridica.

Forse è questa la sfida che la legge n. 132/2025, attraverso il diritto d'autore, affida al diritto del prossimo futuro: non opporre l'uomo alla tecnologia, ma impedire che la crescente capacità di rappresentare il reale si trasformi nell'illusione di poterlo esaurire. La qualità democratica degli ordinamenti e dei sistemi tecnologici potrebbe dipendere sempre meno dalla sola efficienza delle rappresentazioni che essi producono e sempre più dalla loro capacità di custodire ciò che in ogni persona eccede tali rappresentazioni. È in questo spazio di eccedenza che continuano a risiedere la libertà, la responsabilità, la creatività e, in ultima analisi, la stessa umanità del diritto.